

Sez. III

REATI SOCIETARI (art. 25 ter Decreto)

I reati in questione sono stati oggetto di una recentissima modifica legislativa - L. del 27 maggio 2015, n. 69 "disposizioni in materia di delitto contro la Pubblica Amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio" (influyente tanto sull'enunciato dell'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001, quanto sulle singole fattispecie di reato del codice civile) la quale ha determinato un ampio dibattito giurisprudenziale (come meglio specificato di seguito).

per tale medesima ragione si è ritenuto opportuno specificare in nota i previgenti testi normativi.

<p><u>Art. 25 ter¹ <i>Reati societari</i></u></p>	<p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'<i>articolo 2621</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'<i>articolo 2621-bis</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'<i>articolo 2622</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'<i>articolo 2622</i>, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;]</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'<i>articolo 2623</i>, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'<i>articolo 2623</i>, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'<i>articolo 2624</i>, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'<i>articolo 2624</i>, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'<i>articolo 2625</i>, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'<i>articolo 2632</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'<i>articolo 2626</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'<i>articolo 2627</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'<i>articolo 2628</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'<i>articolo 2629</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'<i>articolo 2633</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'<i>articolo 2636</i></p>
--	---

¹previgente art. 25 ter del d.lgs. 231/2001: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società
,..."

	<p>del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'<i>articolo 2637</i> del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'<i>articolo 2629-bis</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'<i>articolo 2638</i>, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'<i>articolo 2635</i> del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
--	---

1. Premessa

La presente Sezione di Parte Speciale ha ad oggetto i reati societari realizzabili ad opera dell'AVIS Comunale di Legnano.

Innanzitutto si rileva che i reati in questione sono reati c.d. "propri" in quanto possono essere commessi solo da "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza". Consolidata Giurisprudenza ritiene che tali reati possano esser imputabili anche a contesti/enti non societari.

La qualità di Associazione senza fini di lucro propria dell'AVIS Comunale di Legnano e la non commercialità della sua attività rende impossibile riferire ad essa la maggior parte dei reati societari richiamati dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001.

Peraltro non appare necessario individuare particolari contromisure, che siano ulteriori rispetto all'applicazione della legge ed in particolare all'attività dei revisori, già adeguatamente disposte nello Statuto e Regolamento dell'AVIS Comunale di Legnano.

2. AVIS Comunale di Legnano e tenuta contabile e bilancio: bilancio consolidato

L'AVIS Comunale di Legnano deve tenere le scritture contabili e i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazione di Volontariato.

La L. 266/91 (legge quadro sul volontariato), ex art. 3, co. 3, dispone l'"obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti". le associazioni di volontariato pertanto non sono sottoposte all'obbligo dello schema contabile e i bilancio ex art. 2424 c.c. ma hanno facoltà di adottare la forma contabile ritenuta più idonea.

L'AVIS Comunale di Legnano adotta un **sistema di contabilità ordinaria in partita doppia** (tenuto a mezzo di procedure meccanizzate) e redige ed approva un Bilancio d'esercizio (a sezioni contrapposte) contenente Stato Patrimoniale e Conto Economico.

L'AVIS Comunale di Legnano, come già rilevato nella Sez. I di Parte Speciale, svolge operazioni ad esclusivo carattere istituzionale (dunque non svolge alcuna attività commerciale), pertanto i proventi conseguiti (quali nella specie: i ricavi che attengono alla cessione delle sacche di sangue all'ASST convenzionata e i contributi volontari tra i quali quelli scelti dal contribuente in dichiarazione dei redditi a titolo di 5 %°) **non sono soggetti alle imposte sui redditi**.

L'AVIS Comunale di Legnano non è soggetto passivo ai fini IVA e pertanto non deve tenere i libri Iva previsti dal D.P.R. n. 633/1972.

Infine, detta associazione beneficia altresì dell'esenzione IRAP in quanto possiede requisiti previsti dal d. lgs. n. 460/1997.

Presupposto fondamentale per una corretta e veritiera redazione del Bilancio è la tenuta di una adeguata contabilità con indicazione fedele di tutte le “entrate” e le “uscite”.

Tale attività infatti non solo è propedeutica alla redazione ed approvazione del bilancio, ma è il parametro di riferimento in forza del quale verificare la sussistenza di una effettiva corrispondenza tra i contenuti della documentazione contabile e del bilancio, evitando così l'imputabilità di uno dei reati in questione.

Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'associazione devono essere supportate da idonea documentazione

Come già anticipato nella Sez. I della Parte Speciale, la contabilità è gestita da apposito Ufficio Contabile a mezzo di personale. Detto ufficio peraltro è in stretto rapporto con l'ufficio Amministrativo-Acquisti che - in forza di criteri operativi del Consiglio Direttivo – evade gli ordini di acquisto nei confronti di fornitori (cfr. Procedura Generale “acquisizione e gestione apparecchiature, prodotti e servizi PG 7.6.)

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore, il dipendente effettua dei controlli adeguati volti a verificare la corrispondenza tra la fattura ricevuta e l'ordine effettuato, la validazione della fattura, la sua correttezza formale, procedendo di seguito alla registrazione della medesima nel conto fornitori.

Analogamente, l'AVIS Comunale di Legnano ha predisposto una *Procedura Generale per la corretta registrazione delle quantità e qualità delle sacche di sangue* destinate all'ASST (PG. 4.0) con definizione del personale responsabile e della documentazione necessaria da compilare e conservare.

• La Procedura di redazione, predisposizione e approvazione del bilancio è chiaramente definita dallo stesso Statuto dell'AVIS Comunale di Legnano in forza del quale :

-l'Assemblea Comunale degli Associati : si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consolidato predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del preventivo finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo. Nella settimana che precede l'Assemblea è possibile per i soci consultare, in sede, i libri contabili ed i verbali dei revisori.

Rientra pertanto nella competenze dell'Assemblea (art. 9):

a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta (elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale) e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio Sindacale;

b) la ratifica (febbraio anno successivo all'approvazione) del preventivo finanziario relativo all'anno successivo, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale (31 dicembre);

c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, potenziamento e espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale.

- il Consiglio Direttivo: si riunisce almeno due volte l'anno (entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio) rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

In particolare, (come da Regolamento) è il Tesoriere a:

- sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria dell'Associazione;

- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;

- gestisce i rapporti bancari e postali secondo quanto deliberato dal Cons. direttivo ed in conformità dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Soci.

Il Consiglio Direttivo: potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea , nel rispetto della somma

complessiva delle uscite ovvero della variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

-il Collegio dei revisori dei conti - Collegio Sindacale (membri nominati dall'Assemblea e dotati di adeguata professionalità): esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le osservazioni e conclusioni. Effettua un controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

I revisori contabili partecipano di diritto all'Assemblea (ma senza diritto di voto) ed intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo destinate alla deliberazione in materia di preventivo finanziario e bilancio consolidato.

Quanto all'attività di controllo della situazione contabile e finanziaria:

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi. Gli stessi, ove rilevino elementi negativi, hanno obbligo di darne comunicazione al Consiglio Direttivo ed ove riscontrino fattispecie previste dalla legge, hanno obbligo di comunicare alle autorità competenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori deve convocare il Collegio, almeno ogni novanta giorni, per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili (di ogni verifica collegiale viene redatto verbale; la cui copia è inviata al Consiglio direttivo). Come previsto dalla legge, è altresì nominato un revisore esterno con le stesse facoltà di controllo dei revisori interni.

3. Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle summenzionate attività sono state individuate presso la Associazione le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25 ter del Decreto, ritenute maggiormente esposte a rischio alla luce della valutazione dei rischi, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- ✓ la tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e/o comunicazioni sociali previste dalla legge ed in generale di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'Associazione, nonché la gestione delle incombenze dell'associazione (predisposizione, revisione ed approvazione del bilancio);
- ✓ predisposizione di comunicazioni dirette ai soci in genere riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato)
- ✓ gestione dei rapporti con l'ufficio contabilità (e l'incaricato del controllo contabile), il Collegio Sindacale e con i Revisori;

Pertanto, le occasioni in cui possono verificarsi comportamenti illeciti ai sensi dell'articolo in questione sono: la predisposizione e redazione del bilancio, nonché in generale tutta l'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Consiglio direttivo

I reati maggiormente riferibili a queste aree sono: le false comunicazioni sociali in danno dell'AVIS Comunale di Legnano, dei soci o dei creditori ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per l'Ente attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale.

4. Reati Societari applicabili dall'AVIS Comunale di Legnano

Sulla base delle analisi condotte ed a fronte di quanto evidenziato nei precedenti paragrafi in ordine alla situazione economica e finanziaria dell'AVIS Comunale di Legnano, i reati societari configurabili, applicabili e potenzialmente imputabili alla struttura Associativa ai sensi **dell'art. 24 del Decreto** sono nella specie i seguenti:

False comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.²

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Analisi/valutazione di rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure (protocolli)
Medio In ragione della natura di ente senza fini di lucro	Attività degli organi associativi in materia di redazione, approvazione, di bilanci	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti adottati e alla legge. Vigilanza da parte dell'OdV sui verbali delle riunioni degli organi sociali.

Fatti di lieve entità. art. 2621-bis c.c.

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto

²La previgente normativa disponeva: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

□ Impedito controllo art. 2625 c.c.

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Analisi/valutazione di rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure (protocolli)
Medio In ragione della natura di ente senza fini di lucro e alla eventualità di nominare un revisore contabile	Attività degli organi associativi in materia di redazione, approvazione del bilancio	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti e alla legge. Vigilanza da parte dell'OdV sui verbali delle riunioni degli organi sociali ed intervento in caso di anomalie.

□ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve art. 2627 c.c.

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

□ Corruzione tra privati Art. 2635 c.c.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e s u c c e s s i v e

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di b e n i o m o d i f i c a z i o n i s e r v i z i".

□ Illecita influenza sull'assemblea art. 2636 c.c.

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Analisi/valutazione di rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure (protocolli)
Medio In ragione della natura di ente senza fini	Attività degli organi associativi in materia di redazione, approvazione	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti e alla

di lucro e alla eventualità di nominare un revisore contabile	del bilancio	legge. Vigilanza da parte dell'OdV sui verbali delle riunioni degli organi sociali ed intervento in caso di anomalie.
---	--------------	--